

La sfida difficile per ridurre disoccupazione e povertà

di **Matteo Prioschi**

Dopo settimane di annunci il reddito di cittadinanza è atteso al debutto operativo. Dal 6 marzo si potranno presentare le domande e da aprile dovrebbero essere erogati i primi contributi. Saranno i fatti a dire se i tempi verranno rispettati e se lo strumento funzionerà. Quello che si può dire ora è che il reddito di cittadinanza, nonostante nasca per essere utilizzato da milioni di persone, è uno strumento complesso sia se lo si guarda dal punto di vista del fruitore, sia se si guarda più in profondità al meccanismo sottostante.

Per poterlo richiedere sono necessari determinati requisiti anagrafici, reddituali, patrimoniali. I potenziali beneficiari dovranno innanzitutto richiedere l'Isee, ossia l'indicatore della situazione economica equivalente, e verificare che sia sotto la soglia stabilita, al pari del patrimonio immobiliare, quello mobiliare e del reddito. Per ottenere l'Isee occorre compilare la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) un passaggio non facile, in attesa della versione precompilata, e che quindi comporta la necessità di farsi assistere da un Caf o da un soggetto in grado di muoversi tra definizioni e documenti.



Qualora venga concesso, la fruizione del reddito di cittadinanza è legata a una serie di regole e adempimenti non di poco conto di cui è opportuno essere consapevoli. Le "norme anti divano", come le ha definite il vicepremier Luigi Di Maio, richiedono al nucleo familiare beneficiario di partecipare attivamente a un percorso di reinserimento lavorativo in modo da superare la situazione di difficoltà e riconquistare l'autonomia economica. Questo richiede l'impegno e la disponibilità a partecipare a incontri con gli operatori, frequentare eventuali corsi di qualificazione, accettare un'offerta di lavoro. Se, invece, oltre a un disagio

La card

Sulla carta emessa da Poste italiane verrà caricato l'importo del reddito di cittadinanza

economico c'è anche un disagio sociale, il percorso è più ampio, passa dai servizi sociali dei Comuni e va oltre la mera ricerca di un nuovo impiego (operazione comunque tutt'altro che facile). Ci sono le regole sull'utilizzo della "Carta Rdc" cioè la carta prepagata su cui viene caricato mensilmente l'importo a cui si ha diritto. Con "l'obbligo" di spendere i soldi assegnati entro il mese e comunque entro un semestre, perché in caso contrario vengono decurtati.

E poi c'è tutta la parte riguardante lo scambio di informazioni tra i vari soggetti coinvolti, l'attivazione e la gestione delle politiche attive. Ministero del Lavoro, centri per l'impiego, operatori accreditati, Comuni, Inps, anagrafe tributaria, Poste italiane, Anpal dovranno condividere migliaia di dati relativi alle domande presentate, ai requisiti dei beneficiari, alle azioni messe in campo, ai risultati ottenuti o mancati. Un flusso enorme che avrà come punto di riferimento due piattaforme informatiche.

Senza dimenticare la grande scommessa che sta alla base del reddito di cittadinanza e cioè la capacità di trovare ai beneficiari un'occupazione, in modo che il percepire il sussidio sia effettivamente solo un momento di passaggio per far fronte a una situazione di difficoltà temporanea.

Inoltre, nelle valutazioni del governo, l'attivazione del reddito di cittadinanza non solo costituirà un aiuto alle persone, ma contribuirà a rilanciare l'economia. Secondo le stime contenute nella relazione tecnica al decreto legge che ha istituito il Rdc, i 6,1 miliardi che verranno spesi quest'anno determineranno un

impatto aggiuntivo di 1,2 miliardi sul prodotto interno lordo reale, pari a un +0,1 per cento. Nel 2020 la spesa di 7,7 miliardi determinerà un impatto di 3,1 miliardi e nel 2021 gli 8,0 miliardi determineranno un effetto aggiuntivo di 4 miliardi. Ma già per quest'anno, se negli effetti si tiene conto anche degli effetti del potenziamento dei centri per l'impiego e un maggior impatto positivo sui consumi delle famiglie, l'effetto economico può arrivare a 3 miliardi di euro.

Sulle cifre dell'operazione, però, sono già emerse valutazioni diverse. Secondo il governo la platea potenziale è di 1,7 milioni di nuclei familiari, pari a 4,9 milioni di persone, ma l'adesione effettiva è stata stimata all'85% e quindi pari a 1,3 milioni di famiglie e 4 milioni di persone. Per l'Inps le famiglie beneficiarie sarebbero 1,2 milioni e 2,4 milioni le persone mentre l'Istat stima 1,3 milioni di famiglie e 2,7 milioni di persone. Stime discordanti, quasi a confermare la complessità della materia e dello strumento.

Nei giorni scorsi si è già parlato di azioni messe in atto dai potenziali beneficiari per aggirare le regole e ottenere il reddito anche se non si avrebbe diritto o incassare un importo più alto di quello dovuto. Questa guida cerca di illustrare in modo semplice un meccanismo che semplice non è, e non per imparare ad aggirare le regole ma semplicemente per capire come richiederlo e come utilizzarlo al meglio e in modo consapevole, tanto più che in caso di mancato rispetto delle regole può essere revocato e, a fronte di dichiarazioni non veritiere sulle condizioni del nucleo familiare può scattare la reclusione fino a sei anni.

Sommario

01. L'IMPORTO	6
Lo schema con tutte le cifre	10
Elettricità e gas	11
La staffetta con la pensione	12
02. LO STRUMENTO	14
L'identikit della card	15
03. LA FAMIGLIA	16
Dentro o fuori	17
04. ISEE	18
Le regole	19
Gli indicatori	20
Auto & Moto	22
05. LA PROCEDURA	24
Percorso a tappe	26
06. CONDIZIONALITÀ	28
Dalla Did ai Patti	29
I casi in cui si può rifiutare il lavoro	31
Il meccanismo sanzionatorio	32
07. POLITICHE ATTIVE	34
Durata e caratteristiche dell'assegno di ricollocazione	35
08. IMPRESE	36
Le caratteristiche del bonus	38
09. INCENTIVI AL LAVORO AUTONOMO	40
Il confronto con la Naspi	41
10. LE STRUTTURE PUBBLICHE	42
Le risorse per Inps e Anpal	43
Gestione online	45
GLOSSARIO	47

01 L'IMPORTO

Un aiuto mensile correlato a reddito e affitto o mutuo

di **Maria Rosa Gheido** e **Matteo Prioschi**

Da aprile l'operazione reddito di cittadinanza (Rdc) comincerà a produrre i suoi effetti ma, in base a quanto previsto dal governo, già da febbraio i potenziali beneficiari possono attivarsi per presentare la domanda, tramite uno dei canali messi a disposizione: trasmissione telematica, Caf, Poste Italiane.

Occorre tenere presente che il Rdc è una misura complessa, intesa sia a favorire l'accesso al lavoro sia a contra-

stare la povertà e le disuguaglianze sociali.

Misura di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale, quindi: comprende l'accesso alla formazione mirata e i benefici a favore del datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato un beneficiario del reddito.

È opportuno sottolineare che si tratta di una misura non generalizzata, come la denominazione potrebbe far intendere, bensì di uno strumento mirato a integrare il reddito non tanto delle singole persone quanto dei nu-

In sintesi

Cos'è

Il reddito di cittadinanza è un aiuto al reddito che viene riconosciuto a nuclei familiari in difficoltà economiche ma che prevede anche misure di politiche attive del lavoro per supportare i beneficiari nella ricerca di un'occupazione. A partire dai 67 anni di età del beneficiario assume il nome di pensione di cittadinanza e diventa una misura solo di contrasto alla povertà con caratteristiche in parte diverse

Destinatari

Possono richiederlo cittadini italiani e stranieri (a determinate condizioni) che abbiano i requisiti reddituali e patrimoniali (valore Isee, immobili e disponibilità mobiliari) previsti dal decreto legge 4/2019 che ha istituito il reddito di cittadinanza

Caratteristiche

Si compone di una integrazione al reddito del nucleo beneficiario fino a un valore di 6mila euro all'anno in presenza di una sola persona. Tale importo aumenta fino a un massimo di 12.600 euro in relazione alla presenza di ulteriori componenti. Questi valori sono la soglia massima e quindi l'importo effettivamente erogato può essere più basso a fronte di un reddito familiare.

Inoltre il reddito di cittadinanza, per le famiglie che vivono in una casa in affitto, prevede un contributo pari a quest'ultimo e comunque non oltre 280 euro al mese. Se invece si sta pagando un mutuo per l'abitazione di proprietà, il contributo è pari alla rata mensile ma comunque non oltre 150 euro

Durata

Il reddito di cittadinanza dura 18 mesi, con la possibilità di rinnovo salvo sospensione di un mese

clei familiari che vertono in determinate condizioni economiche identificate dall'articolo 2 del decreto legge. Rileva a tal fine la "soglia di povertà" individuata da Eurostat in un reddito minimo di 780 euro mensili.

Requisiti

Il reddito di cittadinanza consiste quindi in un contributo economico per raggiungere tale soglia minima a vantaggio dei beneficiari che devono essere in possesso di alcuni requisiti e devono mantenerli per tutta la du-

rata dell'erogazione:

- possesso della cittadinanza italiana o di Paesi parte dell'Unione europea, ovvero essere un familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
- avere la residenza in Italia da almeno dieci anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

Inoltre devono sussistere requisiti economico-patrimoniali e di Isee (si veda alle pagine 18-23).

Contributo al reddito

Il reddito di cittadinanza si compone di due contributi: uno consiste nell'integrazione al reddito, l'altro è un importo riconosciuto solo a fronte del pagamento dell'affitto o del mutuo per l'abitazione di residenza.

Per determinare la misura del beneficio occorre conoscere l'importo del reddito familiare determinato con le regole stabilite per l'Isee (è pertanto importante che gli interessati si attivino al più presto per acquisire il dato). Per espressa previsione del decreto legge, ai soli fini del reddito di cittadinanza, il valore è assunto al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'Isee e include il valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni che non richiedono requisiti reddituali, quali l'inden-

nità di accompagnamento.

L'importo massimo a integrazione del reddito è di 6.000 euro all'anno a fronte di un nucleo familiare costituito da una sola persona, ma aumenta nel caso di più componenti in base a una scala di equivalenza. Quest'ultima prevede un valore pari a 1 nel caso di un solo componente, e una maggiorazione di 0,4 per ogni ulteriore maggiorenne che fa parte del nucleo e di 0,2 per ogni minorenne. Il valore massimo della scala può arrivare a 2,1, secondo quanto stabilito dalla norma. Di conseguenza i 6.000 euro all'anno, che corrispondono a 500 euro al mese, possono crescere fino a 1.050 euro. Il reddito di cittadinanza, inoltre, non può essere inferiore a 480 euro all'anno, ossia 40 euro al mese.

Contributo per affitto o mutuo

Il contributo erogato se la famiglia vive in una casa in affitto è invece pari al canone di locazione e comunque non può superare i 3.360 euro all'anno. Quindi corrisponde a un massimo di 280 euro al mese. Se invece la famiglia risiede in una casa di proprietà ma per la quale sta pagando un mutuo (contratto da uno dei componenti del nucleo), allora riceve un contributo mensile pari all'importo del mutuo stesso, ma con un tetto annuo di 1.800 euro, cioè l'equivalente di 150 euro al mese.

Gli importi

Dunque l'importo del reddito di cittadinanza che si può ricevere varia in base a diversi fattori e un singolo può

ottenere 780 euro (cioè il massimo possibile) solo se ha reddito nullo, non riceve altri trattamenti assistenziali e paga un affitto di almeno 280 euro al mese. Se la stessa persona vive in una casa di proprietà e ha un mutuo a carico, riceve al massimo 650 euro, cioè i 500 di integrazione al reddito e i 150 per il mutuo. Se l'abitazione è di proprietà e non c'è mutuo, l'importo massimo ottenibile è di 500 euro, sempre a fronte di un reddito nullo. Se il beneficiario avesse qualche entrata, allora anche i 500 euro sarebbero destinati a ridursi perché la somma del reddito su cui già può contare la persona e il reddito di cittadinanza non può superare il limite complessivo di 6.000 euro all'anno.

Lo stesso ragionamento vale per tutte le altre ipotesi di composizione del nucleo familiare come quelle esemplificate dal Governo e riportate a pagina 10: gli importi in tal caso sono sempre quelli massimi a cui si può ambire. Il beneficio economico è, di regola, fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. L'ammontare non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.

Obblighi e sanzioni

La variazione dei requisiti reddituali che hanno dato origini alla corresponsione del Rdc deve essere tempestivamente comunicata all'Inps, così come ogni variazione

patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti. Regole particolari sono dettate in caso di variazione delle condizioni occupazionali, e il reddito da lavoro dipendente o ad esso assimilato è automaticamente ricavato dalle comunicazioni obbligatorie presentate dal datore di lavoro. Ne consegue che dal mese di aprile 2019 queste comunicazioni dovranno obbligatoriamente contenere l'indicazione della retribuzione o del compenso.

Per garantire la correttezza dei comportamenti è previsto un articolato sistema sanzionatorio. In particolare, qualora siano rese o utilizzate dichiarazioni o documenti falsi o siano omesse informazioni dovute, è disposta la reclusione da due a sei anni. Alla condanna consegue inoltre la revoca del beneficio con efficacia retroattiva con la restituzione di quanto indebitamente percepito. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca.

A regime, il reddito di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di richiesta e può essere erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi, ma può essere rinnovato più volte previa sospensione di un mese prima tra un rinnovo e l'altro.

L'importo viene messo a disposizione su una carta prepagata di Poste Italiane e deve essere utilizzato nell'arco del mese in cui viene accreditato. In caso contrario l'importo residuo viene decurtato del 20% il mese seguente. Ogni sei mesi la giacenza non utilizza-

Tutte le cifre

Importi massimi riconoscibili a vari tipi di nuclei familiari

NUCLEO	SCALA DI EQUIVALENZA	INTEGRAZIONE REDDITO (IN €)	CONTRIBUTO AFFITTO (IN €)	TOTALE (IN €)
1 persona	1	500	280	780
1 adulto, 1 minorenni	1,2	600	280	880
2 adulti	1,4	700	280	980
1 adulto, 2 minorenni	1,4	700	280	980
2 adulti, 1 minorenni	1,6	800	280	1.080
3 adulti	1,8	900	280	1.180
1 adulto, 3 minorenni	1,6	800	280	1.080
2 adulti, 2 minorenni	1,8	900	280	1.180
3 adulti, 1 minorenni	2	1.000	280	1.280
4 adulti	2,1	1.050	280	1.330
2 adulti, 3 minorenni	2	1.000	280	1.280
3 adulti, 2 minorenni	2,1	1.050	280	1.330

Fonte: Governo

ta viene eliminata, fatto salvo l'importo equivalente a una mensilità.

Addio al Rei

A decorrere dal primo marzo 2019 non può più essere chiesto il reddito di inclusione (Rei) che continuerà, però, ad essere erogato, per la durata inizialmente prevista, a coloro che in data anteriore al mese di aprile ne avessero già avuto il riconoscimento. Le due misure non possono essere fruite contempora-

neamente, ma il beneficiario di Rei può presentare domanda per il Rdc secondo le regole stabilite per quest'ultimo.

Il reddito di inclusione prevede requisiti in parte diversi da quelli ora previsti per il reddito di cittadinanza e ha un importo massimo che oscilla dai 187,50 euro mensili per un nucleo familiare composto da una sola persona, a 539,82 euro se i componenti sono sei o più persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ELETTRICITÀ E GAS

Ai beneficiari del reddito di cittadinanza vengono riconosciute automaticamente le agevolazioni per le famiglie economicamente svantaggiate relative alle forniture di energia elettrica e di gas.

Energia elettrica

Per quanto riguarda l'energia elettrica, il contributo oscilla dai 132 ai 194 euro all'anno in relazione al numero dei componenti della famiglia. Tale importo viene suddiviso e scontato sulle varie bollette dell'anno. Di norma per accedere a questa agevolazione deve essere presentata una domanda presso il Comune di residenza o un ente designato da quest'ultimo e il riconoscimento viene poi comunicato direttamente nella prima bolletta utile. Il decreto legge che istituisce il reddito di cittadinanza non indica la procedura che i beneficiari del reddito di cittadinanza dovranno seguire per accedere alle agevolazioni o se le stesse verranno

riconosciute in via automatica. Peraltro, secondo quanto riportato sul sito dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, possono richiedere il "bonus elettrico" le famiglie con Isee non superiore a 8.107,5 euro o quelle con più di 3 figli a carico e Isee non superiore a 20mila euro, quindi con parametri diversi da quelli previsti per il reddito di cittadinanza.

Bonus gas

Gli stessi requisiti sono previsti per il bonus gas, cioè il contributo che viene corrisposto a fronte di un'utenza di gas naturale trasportato tramite reti di distribuzione. La compensazione è articolata in base all'utilizzo (solo acqua calda o anche riscaldamento) alle zone climatiche e alle dimensioni della famiglia: per quelle fino a 4 persone l'importo oscilla da 37 a 217 euro; per le famiglie più numerose si va da 57 a 314 euro.

LA STAFFETTA

Dai 67 anni il reddito diventa pensione di cittadinanza

di **Antonello Orlando**

A partire dai 67 anni di età il reddito di cittadinanza diventa pensione di cittadinanza, o meglio il passaggio avviene quando tutti i componenti del nucleo familiare hanno almeno 67 anni.

Requisiti, modalità di richiesta e caratteristiche sono in larga parte coincidenti con quelli del reddito, al punto che il nucleo già titolare del Rdc vedrà trasformare la prestazione assistenziale in pensione di cittadinanza qualora il più giovane componente compia l'età pensionabile di vecchiaia. L'età di accesso alla pensione di cittadinanza, per espressa previsione del decreto, è sottoposta agli adeguamenti a speranza di vita della legge 122/2010 quindi in futuro aumenterà.

Anche per la pensione è necessario avere la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione europea; in alternativa il beneficiario può essere un familiare titolare di diritto di soggiorno (anche permanente) o cittadino di paesi extra Ue titolare di un permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo.

Oltre al requisito della cittadinanza (o del permesso di soggiorno), è necessario poter vantare la residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi. Il termine temporale di decorrenza del biennio continuativo di residenza decorre dal momento della presentazione della domanda della pensione di cittadinanza.

I requisiti

L'articolo 2 del decreto elenca poi (al comma 1, lettera b) i dettagliati requisiti di natura reddituale e patrimoniale, che definiscono la platea che, nell'assegno sociale disciplinato dalla legge 335/1995, si chiamava "stato di bisogno". Tali requisiti in termini di valore dell'Isee, del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare sono gli stessi del reddito di cittadinanza (si veda alle pagine 18-23).

Cambia la soglia del reddito familiare massimo che è pari a 7.560 euro, invece dei 6.000 euro previsti per il reddito di cittadinanza. Tale soglia viene moltiplicata per la scala di equivalenza che prevede un valore di moltiplicazione pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni altro componente maggiorenne e di 0,2 per ogni componente minorenni, per un massimo di 2,1.

Il valore massimo del reddito familiare dei percettori della pensione di cittadinanza passa da 7.560 a 9.360 euro nel caso in cui il nucleo familiare non viva in una casa di proprietà, ma in affitto. Il massimo di fruizione è quindi complessivamente identico

a quello del Rdc. Tale dato dovrà emergere chiaramente dalla Dsu, vale a dire la dichiarazione sostitutiva ai fini Isee.

Il valore della pensione di cittadinanza, seppur non esplicitamente previsto dalla norma, potrebbe per alcuni nuclei dove almeno uno dei componenti sia titolari di una pensione inferiore all'ammontare della cifra garantita da questa nuova misura assumere un connotato ancora diverso: infatti, secondo una lettura più estensiva del decreto che dovrà essere confermata dai decreti e dalla prassi attuativa, la pensione di cittadinanza potrà costituire un'integrazione di trattamenti pensionistici già percepiti fino alla cifra massima spettante a seconda delle specifiche analizzate sopra.

Importi

La pensione di cittadinanza è formata da due elementi: uno di integrazione del reddito familiare (7.560 euro annui), uno di supporto ai nuclei che si trovino in affitto o sostengano un mutuo per l'acquisto o l'edificazione della propria abitazione (pari al canone annuo, fino al limite di 1.800 euro annui). Il valore complessivo annuo è dunque pari a 9.360 euro annui (780 euro mensili), esenti da imposta.

Secondo gli esempi diffusi dal Governo, l'assegno sarà corrisposto in dodici mensilità (mentre di norma le pensioni, incluso l'assegno sociale, prevedono anche la tredicesima). Infatti a un nucleo familiare composto da un solo ultrasessantasettenne

che vive in affitto vengono riconosciuti ogni mese 630 euro (quindi 7.560 euro diviso 12) a cui si aggiungono 150 euro di contributo per il canone di locazione, per un totale di 780 euro. Al pari di quanto avviene per il reddito, tale importo viene erogato solo se il beneficiario ha reddito pari a zero, altrimenti viene ridotto di conseguenza.

Se invece i beneficiari sono due, sempre senza casa di proprietà, l'integrazione al reddito sale a 882 euro (630 euro moltiplicato per 1,4) a cui si aggiungono sempre 150 euro per un totale di 1.032 euro.

La pensione, così come il reddito, sarà richiedibile agli uffici di Poste Italiane o ai Caf convenzionati con Inps e se non sarà fruito entro il mese successivo a quello di erogazione (che avverrà attraverso una carta acquisti) il mese successivo dall'erogazione sarà decurtato del 20% (massimo 156 euro). Con finestra semestrale, invece sarà ritirato l'ammontare della pensione di cittadinanza non speso.

La pensione di cittadinanza manca dell'infrastruttura di invito alle politiche attive e obblighi formativi e occupazionali propri del reddito, mostrando da questo punto di vista una natura più spiccatamente assistenziale. I titolari di pensione di cittadinanza, infatti, non saranno chiamati a fornire la propria disponibilità al coinvolgimento in ricerca attiva di occupazione o di inserimento sociale, al contrario dei cittadini che beneficiano del Rdc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

02 LO STRUMENTO

L'assegno si spende solo attraverso la carta prepagata

di **Maria Rosa Gheido**

La somma riconosciuta a titolo di reddito di cittadinanza è gestita tramite la "carta Rdc" che è rilasciata dal gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, affidato dal 2008 a Poste Italiane in quanto dotata di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio. La consegna della carta presso lo sportello postale avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.

Utilizzi previsti

Alle funzioni originarie della carta acquisti, finalizzata essenzialmente all'acquisto di generi alimentari, pagamento delle bollette energetiche e di fornitura di gas da privati, la carta Rdc aggiunge la possibilità di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100,00 euro per il nucleo familiare composto da un singolo individuo. Tale importo va moltiplicato per la scala di equivalenza in presenza di altre persone nel nucleo: 0,4 per ogni ulteriore compo-

nente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino a un massimo di 2,1. Quindi in quest'ultimo caso il prelievo può arrivare a 210 euro al mese.

Nel caso in cui l'importo riconosciuto ai beneficiari comprenda anche l'integrazione al canone di affitto, la carta consentirà di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione. Se l'integrazione comprende la rata del mutuo per coloro che abitano in casa di proprietà, il bonifico potrà essere tratto a favore dell'intermediario che ha concesso il mutuo stesso.

Strumento personale

Nella prima fase sarà consegnata una sola carta per nucleo familiare. Successivamente, invece, è previsto che l'importo complessivo sia suddiviso tra i componenti maggiorenni della famiglia e quindi ognuno riceverà una carta. Per effettuare questo passaggio, però, è necessario un decreto del ministro del Lavoro di concerto con quello dell'Economia che dovrebbe essere adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legge che istituisce il reddito di cittadinanza.

Con l'intento di contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo, la carta non può essere utilizzata per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Sempre tramite decreto interministeriale possono essere individuate ulteriori usi della carta nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante.

L'identikit

Cos'è

Il reddito di cittadinanza viene erogato tramite una carta prepagata, chiamata Carta Rdc, rilasciata da Poste Italiane. Sarà corrisposta una carta per ogni nucleo beneficiario in prima battuta, mentre successivamente ogni maggiorenne che fa parte del nucleo familiare riceverà una carta su cui verrà accreditata una parte dell'importo complessivamente spettante. Le modalità di suddivisione dell'importo devono essere definite da un decreto del ministro del Lavoro

Funzioni

Con la carta si potranno pagare gli acquisti, prelevare contanti (con un tetto di 100 euro al mese se il beneficiario è uno, ma sale fino a 210 euro se nel nucleo familiare ci sono più persone), effettuare un bonifico mensile per pagare l'affitto o il mutuo. Le transazioni effettuate sono verificabili tramite le piattaforme digitali che costituiscono lo scheletro informatico del reddito di cittadinanza

Limitazioni

Per contrastare la ludopatia è vietato utilizzare la carta per giochi a premi in denaro o altra natura. Tuttavia non sono fissate sanzioni specifiche e controlli sull'uso del contante. Inoltre è previsto che l'importo messo a disposizione mensilmente debba essere utilizzato integralmente. Eventuali giacenze vengono prima decurtate del 20% il mese seguente e successivamente azzerate con cadenza semestrale, tranne l'importo corrispondente a una mensilità

Distribuzione

In fase di emissione la carta viene consegnata presso gli uffici postali dopo il quinto giorno di ciascun mese

03 LA FAMIGLIA

I coniugi divorziati sotto lo stesso tetto restano un «nucleo»

di Maria Rosa Gheido

Il reddito di cittadinanza è riconosciuto al nucleo familiare, la cui composizione è quindi fondamentale per il riconoscimento sia del diritto sia dell'importo del beneficio economico, stante che il reddito da prendere in considerazione è quello del nucleo il cui numero di componenti rileva, e non poco, sull'importo dell'integrazione. Inoltre, la verifica dei requisiti patrimoniali (immobili, autoveicoli, valori mobiliari, imbarcazioni da diporto) è effettuata sui singoli componenti.

Regole specifiche

Ai fini del reddito di cittadinanza il nucleo familiare è definito a norma dell'articolo 3 del Dpcm 159/2013 al quale il decreto-legge istitutivo della nuova misura apporta alcune modifiche precisando che:

- i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
- il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusiva-

mente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini Irpef, non è coniugato e non ha figli.

Il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dsu. L'aiuto non viene concesso se nel nucleo c'è una persona disoccupata a seguito di dimissioni volontarie (tranne quelle per giusta causa) nei 12 mesi precedenti.

Variazioni da comunicare

Le variazioni del nucleo familiare durante la fruizione del Rdc comportano la presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata, entro due mesi dall'evento se questo non fa venir meno i requisiti e a pena di decadenza se la variazione produce una riduzione del beneficio.

La norma prevede che l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio (anche se provenienti da attività irregolari) nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro 30 giorni in caso di avvio di una attività di lavoro dipendente o avvio di attività di lavoro autonomo o di impresa e di 15 giorni nel caso di variazioni patrimoniali, è punita con la reclusione da uno a tre anni.

Inoltre la produzione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o l'omissione di informazioni dovute, è punita con la reclusione da due a sei anni.

Dentro o fuori

Stesso nucleo familiare

- I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo. In mancanza di accordo, la residenza è l'ultima comune ovvero quella del coniuge che ha maggior durata. Il coniuge iscritto nell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (Aire) è attratto nel nucleo dell'altro coniuge.
- Permangono nel medesimo nucleo i coniugi che continuano a risiedere nella stessa abitazione anche a seguito di separazione o divorzio;
- il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con il quale convive;
- il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore;
- il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini Irpef, nel caso non sia coniugato e non abbia figli. Dal 2019 per essere considerati a carico, il limite di reddito complessivo per i figli di età non superiore a ventiquattro anni è elevato a 4.000 euro mentre rimane fermo a 2.840,51 per quelli di età superiore.

Nuclei distinti

Se i coniugi hanno diversa residenza anagrafica e:

- è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale o è stata ordinata la separazione in base all'articolo 126 del codice civile;
- la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei e urgenti;
- uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- si è verificato uno dei casi previsti dall'articolo 3 della legge 898/1970 ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sussiste abbandono accertato del coniuge.

04 ISEE

Limiti da rispettare per redditi familiari e patrimonio

di **Matteo Prioschi**

Per accedere al reddito di cittadinanza è previsto il rispetto di alcuni requisiti economico-patrimoniali da parte del nucleo familiare: Isee sotto un determinato valore, patrimonio mobiliare e immobiliare limitato (al di là di quanto già considerato per l'Isee), divieto di possedere alcuni beni (automobili, moto, barche) e un reddito familiare inferiore a 6 mila euro per un nucleo monocomponente e comunque non superiore a 12.600 euro per quella con più componenti.

Isee

L'indicatore Isee deve essere inferiore a 9.360 euro. L'indicatore della situazione economica equivalente è regolato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 159/2013 e viene largamente utilizzato quale strumento per individuare i cittadini che hanno diritto di accedere ad agevolazioni economiche e sociali (tra cui la riduzione delle tasse universitarie per esempio o l'esenzione dal contributo per le mense scolastiche). L'Isee è il risultato della somma tra

Le regole

Redditi e patrimonio

Dal punto di vista economico-patrimoniale, per accedere al reddito di cittadinanza il nucleo familiare deve avere:

- un valore Isee inferiore a 9.360 euro e inoltre
- un patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non superiore a 30.000 euro
- un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, incrementabile in relazione al numero dei componenti e in presenza di soggetti disabili
- un reddito familiare inferiore a 6.000 euro all'anno, anche in questo caso aumentabile in relazione alle dimensioni del nucleo

Veicoli

Non è consentito possedere o avere disponibilità di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi precedenti la richiesta di Rdc o di cilindrata superiore a 1.600 centimetri cubici o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 centimetri cubici immatricolati per la prima volta nei due anni precedenti. Vietato anche avere navi e imbarcazioni da diporto

Notifiche e sanzioni

I requisiti economici sono considerati rispettati per tutta la durata dell'Isee in vigore al momento di presentazione della domanda di Rdc. Nel caso in cui, durante la fruizione del reddito di cittadinanza, cambino le condizioni iniziali e venga meno il rispetto dei requisiti, il beneficiario deve comunicare le variazioni entro 15 giorni. Il mancato aggiornamento delle condizioni reddituali o patrimoniali è punito con la reclusione da uno a tre anni. Invece l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi, o attestanti cose non vere, oppure l'omissione di informazioni, al fine di ottenere il reddito è punito con la reclusione da due a sei anni

l'indicatore della situazione reddituale della famiglia e del 20% dell'indicatore del patrimonio, diviso il parametro della scala di equivalenza, cioè un numero che tiene conto delle dimensioni del nucleo.

Per il calcolo dell'indicatore reddituale si parte dal reddito di ogni singolo componente del nucleo, sottraendo le spese e le franchigie previste. I redditi "netti" così ottenuti vengono poi sommati tra loro e all'importo vengono sottratte le spese del nucleo familiare che, ad esempio, tengono

conto del canone di affitto della casa di residenza. A questo risultato si somma il reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo e si ottiene l'indicatore reddituale.

Il decreto legge stabilisce che, ai fini dei requisiti per il reddito di cittadinanza, non si tiene conto dell'importo del Rdc stesso e degli eventuali ulteriori aiuti reddituali previsti dagli strumenti collegati al reddito, quali le misure regionali per il contrasto alla povertà. C'è compatibilità tra Rdc e

Naspi o altri strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria e, se percepiti, questi aiuti vengono calcolati nell'Isee secondo le regole generali.

L'indicatore della situazione patrimoniale si ottiene, invece, sommando il patrimonio immobiliare e mobiliare di ogni singolo componente, a cui vengono sottratte delle franchigie e per il quale sono previste alcune agevolazioni, tra cui quella relativa alla valorizzazione

Gli indicatori

SITUAZIONE REDDITUALE

Ai fini Isee, il **reddito** di ogni componente del nucleo familiare tiene conto, tra l'altro, di:

- redditi a fini Irpef o soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta, nonché quelli esenti da imposta e quelli tassati all'estero
- assegni per il mantenimento dei figli
- trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari
- redditi fondiari per immobili non affittati
- redditi figurativi da attività finanziarie

Dalle "entrate" **vengono sottratti:**

- gli assegni corrisposti al coniuge o per il mantenimento dei figli
- spese sanitarie per disabili fino a 5 mila euro
- una quota del 20% dei redditi fino a un massimo di 3 mila euro, nonché una quota dei redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali
- Inoltre, dal reddito complessivo del nucleo si sottrae una quota se l'abitazione è in affitto e le spese sostenute a fronte della presenza di persone non autosufficienti

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Gli **immobili** sono valorizzati a fini Imu (per quelli all'estero vale l'Ivie) anche se tale imposta non è dovuta.

Dal valore si toglie l'eventuale debito residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione.

L'abitazione di proprietà ha una franchigia di almeno 52.500 euro.

Nel patrimonio **mobiliare** rientrano depositi e conti correnti bancari e postali; titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi, azioni, quote di fondi di investimento, partecipazioni in società quotate e non quotate; somme di denaro affidate in gestione a soggetti abilitati.

Al valore complessivo si applica una franchigia di 6.000 euro aumentata in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare

dell'abitazione di proprietà.

Il valore complessivo così ottenuto viene diviso per il parametro della scala di equivalenza che è pari a 1 per la famiglia monocomponente e cresce con l'aumentare delle persone (con 5 è pari a 2,85) e può essere incrementato ulteriormente a fronte di determinate situazioni, quali la presenza di un disabile o di almeno tre figli.

Patrimonio

Per quanto riguarda i limiti patrimoniali, il decreto legge fissa un valore massimo di 30mila euro, come definito per l'Isee, relativo agli immobili posseduti diversi dalla casa di abitazione. Il patrimonio mobiliare, invece, non può essere superiore a 6mila euro se riferito a una sola persona. Tale valore viene incrementato di 2mila euro per ogni ulteriore componente del nucleo ma fino a un massimo di 10mila euro. Il limite è incrementato di 1.000 euro per ogni figlio oltre al secondo (quindi una famiglia di 2 genitori e tre figli può arrivare a 11mila) e di 5mila per ogni persona disabile.

Reddito familiare

Ai fini del rispetto del limite di 6mila euro (da moltiplicare per la scala di equivalenza), si tiene conto dei trattamenti assistenziali di cui beneficia il nucleo familiare, tranne quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. Questi ultimi sono quelli per cui non rileva la condizione economica del beneficiario e il più rilevante è l'indennità di accompagnamento. Invece, tra quelli che tengono conto della


condizione economica ci sono, per esempio, l'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori, l'assegno di maternità, l'assegno sociale, eventuali contributi economici erogati dagli enti locali. Per espressa previsione del decreto legge, nel reddito non si include il bonus mensile di 80 euro erogato per un anno a fronte della nascita di un figlio.

Auto, moto e barche

Per accedere al reddito di cittadinanza è inoltre vietato possedere o avere disponibilità di automobili recenti (immatricolati nei sei mesi precedenti) o con motore di cilindrata superiore a 1.600 centimetri cubi o motocicli superiori a 250 centimetri cubi immatricolati per la prima volta nei due anni precedenti. Fanno eccezione i mezzi specifici per disabili per i quali è prevista un'agevolazione fiscale (si veda l'approfondimento alle pagine 22 e 23).

Inoltre nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere la piena disponibilità di navi o imbarcazioni da diporto come definite dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 171/2005. In base a tale articolo un'imbarcazione ha uno scafo lungo oltre 10 e fino a 24 metri. La nave (minore o maggiore) è lunga più di 24 metri. Quindi in base a tale norma sono compatibili con il reddito di cittadinanza i natanti da diporto, cioè tutte le unità a remi oppure con lunghezza fino a 10 metri, nonché le moto d'acqua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I vincoli sono rigidi con l'eccezione delle targhe estere

LE REGOLE

Niente reddito di cittadinanza per chi ha l'auto nuova oppure un'auto o una moto solo semi-nuove, ma di cilindrata alta o medio-alta. Anche se formalmente il mezzo non è suo. Condizioni chiare e formulate con attenzione, per evitare abusi. Ma con una finestra lasciata di fatto aperta per chi ricorre al consueto espediente di usare un mezzo targato all'estero: è vero che un altro provvedimento-bandiera dell'attuale maggioranza – il decreto sicurezza (DI 113/2018), in vigore dal 4 dicembre – ha introdotto una stretta, ma ha anche legalizzato pienamente l'utilizzo di veicoli con targa di Stati Ue, se presi in leasing, noleggio o anche semplicemente in comodato. Le condizioni sono fissate

dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legge che introduce il reddito di cittadinanza. Riguardano sia il veicolo (tipo e anzianità) sia chi ne è intestatario o comunque lo utilizza.

I VEICOLI

Innanzitutto, nel nucleo familiare di chi percepirà il reddito di cittadinanza non potranno esserci «autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta» di erogazione di tale reddito. Significa che:

- in famiglia (inteso come l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela che risultano conviventi) non ci potranno essere non solo le autovetture, ma anche tutti gli altri veicoli citati dall'articolo 54 del Codice della strada, dunque anche mezzi da lavoro (come pick-up, furgoni grandi o piccoli, camper e autocarri in genere);
- ci potranno eventualmente essere mezzi recentemente acquistati usati all'estero (e quindi da poco ritargati in Italia), se la loro prima immatricolazione nel Paese di provenienza è avvenuta da più di sei mesi. Inoltre, il reddito di cittadinanza verrà negato anche a chi ha in famiglia un autoveicolo di cilindrata superiore a 1.600 centimetri cubici o un motoveicolo oltre i 250 cc, se immatricolato per la prima volta nei

due anni antecedenti. Quindi:

- non importa che il mezzo sia stato eventualmente acquistato usato, ma conta solo il fatto che sia entrato in circolazione (in Italia o all'estero) nell'arco dell'ultimo biennio;

- nel vincolo non ricadono solo le motociclette in senso stretto e gli scooter, ma anche tutti gli altri elencati dall'articolo 53 del Codice della strada (per esempio, le motocarrozette, gli altri mezzi a tre ruote - compresi quelli utilizzati per attività ambulanti- e i quadricicli non leggeri, cioè le poche microcar con motore e peso "considerevoli").

Tutti questi vincoli valgono anche per i mezzi a uso speciale o normalmente agevolati dalle normative perché elettrici. L'unica eccezione riguarda i veicoli al servizio di disabili: se il mezzo è stato ammesso alle agevolazioni fiscali previste «ai sensi della disciplina vigente». Una formulazione generica, che potrebbe spingere a ritenere ammissibili anche i casi in cui il beneficio scatta solo in base a leggi regionali (quelle sul bollo auto sono piuttosto variegate), ma può creare contestazioni nelle aree in cui le norme locali sono più restrittive.

GLI INTESTATARI

I veicoli contano non solo quando sono intestati «a qual-

siasi titolo» a chi ha richiesto il reddito di cittadinanza o ai suoi familiari: il decreto legge considera anche il fatto che uno di questi soggetti abbia comunque la «piena disponibilità» del mezzo.

In altre parole, quanto agli intestatari vale certamente lo schema previsto dall'articolo 196 del Codice della strada, che individua una serie di soggetti il cui nome è riportato - a vario titolo - su carta di circolazione e certificato di proprietà, quindi presente nelle banche dati di Motorizzazione e Pra: non solo il proprietario, ma anche il comproprietario, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria (leasing). Il reddito viene quindi negato non solo a chi è proprietario del veicolo "proibito" o suo familiare convivente, basta che il titolo del possesso sia compreso tra le fattispecie appena citate. Agli intestatari si aggiungono coloro che hanno la piena disponibilità del veicolo, quindi comunque lo utilizzano senza limiti. Vi rientrano sicuramente i casi per i quali l'articolo 94, comma 4-bis, del Codice e l'articolo 247-bis del suo Regolamento di esecuzione impongono di annotare sulla carta di circolazione le generalità di chi ha questa

disponibilità per oltre 30 giorni: noleggio a lungo termine, comodato (da persone non di famiglia), affidamento in custodia giudiziale, intestatario incapace giuridicamente (per cui si annota il nome del genitore o del tutore) o altri contratti che comunque riguardano la disponibilità del mezzo.

LE TARGHE ESTERE

Non è chiaro se tra questi ultimi contratti rientrino quelli di leasing o noleggio di veicoli con targa estera, di solito utilizzati per sottrarsi a fisco, multe e caro-assicurazioni: da un lato l'articolo 247-bis non vale per mezzi non immatricolati in Italia, dall'altro è certo che il decreto sul reddito di cittadinanza ha una finalità diversa, antielusiva, che suggerisce di non fare distinzioni in base al Paese di immatricolazione. Dal punto di vista pratico, però, il problema non si pone: i "furbetti della targa estera" possono essere scoperti solo in pochi casi. Infatti, ora il decreto sicurezza ha modificato l'articolo 93 del Codice in modo da rendere lecito l'utilizzo di veicoli immatricolati in Stati Ue (più Norvegia, Islanda e Liechtenstein, che assieme ai Paesi comunitari formano il cosiddetto See, Spazio economico europeo) concessi in leasing o noleggio a residenti

in Italia da imprese che non hanno alcuna sede in Italia. Legalizzato anche il comodato a dipendenti o collaboratori di aziende Ue o See senza sedi in Italia, se sono in grado di dimostrare il loro rapporto con l'impresa con un atto di data certa presente a bordo del veicolo.

Questi sono tutti casi in cui c'è «piena disponibilità» del mezzo, ma di fatto sfuggono ai controlli: non c'è alcun obbligo di registrare in Italia i leasing, i noleggi e i comodati esteri. E l'articolo 5, comma 3 del decreto sul reddito di cittadinanza affida la verifica dei requisiti per ottenerlo all'Inps, che per quanto riguarda i veicoli deve basarsi sulle banche dati del Pra ed eventualmente «delle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati», alle quali i "furbetti della targa estera" sono ovviamente sconosciuti. L'unico modo per stanarli sarebbe fermarli su strada e controllare la loro posizione. Ma la pattuglia dovrebbe ogni volta mettersi in contatto con l'Inps, per chiedere se l'interessato o un suo familiare percepiscono il reddito di cittadinanza. Operazione non certo rapida. Quante volte si riuscirà a farla?

—Maurizio Caprino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

05 LA PROCEDURA

Meno di due mesi tra la domanda e l'accredito

di **Claudio Tucci**

Il primo passo per far partire il reddito di cittadinanza è la predisposizione del modulo di domanda. Deve provvedere l'Inps, sentito il ministero del Lavoro, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto che ha istituito la nuova misura di politica attiva e di contrasto alla povertà.

Il reddito può essere chiesto, anche telematicamente, agli uffici postali, dopo il giorno 5 di ogni mese. Ci si potrà rivolgere anche ai Caf, se convenzionati con l'Inps. Ipotizzando, come

dice il decreto, che lo strumento sia operativo da aprile, le istanze potrebbero partire dal 6 marzo.

Le informazioni contenute nella domanda sono trasferite all'Inps entro dieci giorni. L'istituto di previdenza a sua volta ha a disposizione cinque giorni per la verifica dei requisiti. E, in base a quanto stabilito dal decreto, il riconoscimento del reddito di cittadinanza al beneficiario avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Inps. Quindi, nel nostro

In sintesi

Preparazione

Almeno in questa fase di avvio del reddito di cittadinanza, prima ancora di chiedere il reddito di cittadinanza si deve presentare la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e ottenere l'Isee, cioè l'indicatore della situazione economica equivalente.

Domanda

Quindi si inoltra la domanda di Rdc a Poste Italiane, direttamente (anche per via telematica) o tramite i Caf convenzionati con l'Inps. Per quanto riguarda le condizioni economiche contenute nell'Isee, il modulo di domanda rinvia alla Dsu che viene poi associata dall'Inps alla richiesta presentata dal cittadino. La domanda può essere inoltrata dal sesto giorno di ogni mese.

Semplificazione

In futuro potrebbe essere implementata la presentazione contestuale di richiesta contestuale di reddito di cittadinanza e della dichiarazione sostitutiva unica per l'Isee, anche fronte del fatto che questo dovrebbe diventare precompilato.

Comunicazione

È prevista la possibilità che l'Inps informi i potenziali beneficiari dell'Isee, sulla base dei valori contenuti nell'indicatore richiesto dai nuclei familiari magari per fini diversi dal reddito di cittadinanza, se tali valori sono compatibili con i requisiti stabiliti per l'accesso al Rdc.

Rinnovo

Alla scadenza dei 18 mesi di durata, il reddito di cittadinanza può essere chiesto di nuovo se vi sono ancora i requisiti. Tra un rinnovo e l'altro deve intercorrere almeno un mese di sospensione dell'erogazione.

esempio, entro la fine di aprile.

Isoldi (fino a 780 euro al mese per un single con Isee zero) saranno accreditati su un'apposita «carta Rdc»; ne verrà assegnata una per ogni componente il nucleo familiare e i fondi saranno ripartiti su ciascuna carta. Il limite al prelievo è attualmente di 100 euro mensili (per singolo individuo); il sussidio non si potrà utilizzare per giochi d'azzardo.

Entro 30 giorni dal riconoscimento del Rdc, quindi indicativamente nel mese di maggio, si è convocati dai cen-


tri per l'impiego se si fa parte di un nucleo familiare con almeno un componente disoccupato da non più di due anni, od età inferiore a 26 anni, o beneficiario di Naspi o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria (o che ha finito di fruirne da non più di un anno) e già firmatario di un patto di servizio ancora valido. Richiedente e componenti familiari devono dichiarare immediata disponibilità al lavoro (si può utilizzare anche la piattaforma online Siupl. La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro va comunque presentata entro i 30 giorni successivi al primo contatto con i centri per l'impiego.

A seguito del patto per il lavoro, il beneficiario del reddito di cittadinanza è tenuto a una serie di adempimenti, tra cui registrarsi alla piattaforma Siupl e consultarla quotidianamente quale supporto all'attività di ricerca di un lavoro; accettare di essere avviato a corsi di formazione o riqualificazione professionale; dire sì ad almeno una delle tre offerte congrue.

Per i beneficiari, in condizione di povertà e disagio, è previsto un secondo percorso. Queste persone sono convocate, sempre entro 30 giorni dal riconoscimento della misura, quindi indicativamente entro il mese di maggio, dai competenti servizi comunali di contrasto alla povertà. Nel caso di bisogni complessi e multidimensionali si sottoscrive il patto per l'inclusione.

Il beneficiario è tenuto, comunque, a partecipare a progetti di utilità sociale (fino a otto ore a settimana).

Il percorso verso il reddito di cittadinanza




© RIPRODUZIONE RISERVATA

SI

4


Entro **30 giorni** dal riconoscimento del reddito di cittadinanza si è convocati dai centri per l'impiego se si fa parte di un nucleo familiare con almeno un componente disoccupato da non più di due anni, di età inferiore a 26 anni, beneficiario di Naspi o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria (o di averne terminato la fruizione da non più di un anno), e che già ha sottoscritto un patto di servizio ancora valido. Richiedente e componenti familiari, così come sopra indicati, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (si può utilizzare anche la piattaforma on line Siulp. La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro va comunque presentata entro i 30 giorni successivi al primo contatto con i centri per l'impiego

6



I beneficiari, in condizione di povertà e disagio, sono convocati entro **30 giorni** dal riconoscimento della misura dai competenti servizi comunali di contrasto alla povertà. Nel caso di bisogni complessi e multidimensionali si sottoscrive il patto per l'inclusione

5



A seguito del patto per il lavoro il beneficiario del reddito di cittadinanza è tenuto a una serie di adempimenti, tra cui registrarsi alla piattaforma Siulp e consultarla quotidianamente quale supporto all'attività di ricerca di un lavoro; accettare di essere avviato a corsi di formazione o riqualificazione professionale; accettare almeno una delle tre offerte congrue

7

Sono previsti incentivi per le imprese che assumono. Si va da un minimo di 5 a un massimo di 18 mensilità. Se l'assunzione avviene tramite un ente di formazione o un'agenzia per il lavoro lo sgravio si dimezza. Se la stabilizzazione avviene durante il secondo ciclo di reddito (i successivi 18 mesi) lo sgravio è fisso in 5 mensilità. Se si avvia un lavoro autonomo l'incentivo che spetta è di sei mensilità. Per ottenere il bonus l'azienda deve comunicare le vacancies, non licenziare, e l'assunzione deve comportare un incremento netto del numero dei dipendenti stabili

8

Il reddito di cittadinanza dura 18 mesi, rinnovabili, dopo un mese di stop, di altri 18

06 CONDIZIONALITÀ

Beneficio perduto se si rifiutano tre offerte di lavoro

di Gianni Bocchieri

La disciplina del reddito di cittadinanza (Rdc) prevede specifici obblighi di attivazione dei suoi beneficiari che configurano meccanismi sanzionatori per i casi di inosservanza delle condizioni richieste per il suo riconoscimento e mantenimento.

Confermando la sua duplice natura di misura di contrasto alla povertà e di inserimento nel mercato del lavoro, lo schema operativo del Rdc disegna percorsi differenziati:

- per coloro che necessitano di un'assistenza per la ricollocazione e sottoscrivono il patto per il lavoro presso centri per l'impiego od operatori privati accreditati;
- per coloro che hanno bisogni più complessi e sottoscrivono il patto per l'inclusione sociale presso i relativi servizi comunali.

Sottoscrivere i patti è obbligatorio e per ogni mancata presentazione alle convocazioni per farlo, senza giustificato motivo, è prevista la decurtazione crescente del Rdc da parte

Dalla Did ai Patti

L'immediata disponibilità al lavoro

Requisito preliminare per il Reddito di cittadinanza (Rdc) è il rilascio da parte di tutti i soggetti interessati, a pena di decadenza, della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) e l'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale

Patto per il lavoro e Patto d'inclusione sociale

Effettuata la Did, può essere sottoscritto un Patto per il lavoro oppure, nel caso di soggetti con bisogni più complessi, un Patto per l'inclusione sociale. Chi sottoscrive il Patto per il lavoro si impegna a sottoporsi ad un bilancio delle competenze, a sostenere colloqui psicoattitudinali ed a svolgere prove di selezione finalizzate all'assunzione. Deve, inoltre, registrarsi nella piattaforma digitale di gestione del Rdc e consultarla quotidianamente, accettando anche di partecipare a corsi di formazione e riqualificazione professionale o di auto-imprenditorialità. Il sottoscrittore si impegna, infine, ad accettare offerte congrue di lavoro, definite tali in base alla durata del beneficio e alla distanza dalla residenza. Nel Patto per l'inclusione sociale, oltre agli interventi per l'accompagnamento del beneficiario del Rdc all'inserimento lavorativo sono inclusi anche gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà - dalla assistenza domiciliare al servizio di pronto intervento sociale - di cui all'articolo 7 del Dlgs 147/2017

I progetti di pubblica utilità

Tanto i firmatari del Patto per il lavoro, quanto i firmatari del Patto per l'inclusione sociale, devono partecipare a progetti di pubblica utilità a titolarità dei Comuni - comunicati sulle apposite piattaforme informatiche - da svolgersi presso lo stesso municipio di residenza, per un numero di ore compatibili con gli impegni previsti dai due Patti e fino a un massimo di 8 ore settimanali. La mancata adesione a questi progetti comporta la decadenza dal beneficio

degli uffici competenti - centri per l'impiego per il patto per il lavoro e servizi sociali dei Comuni per il patto per l'inclusione sociale - fino alla decadenza dal beneficio alla terza mancata presentazione.

La dichiarazione di immediata disponibilità

Prima della sottoscrizione di patti, però, i beneficiari di Rdc maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione, che non superino i 65 anni, non sia-

no disabili o pensionati, assieme a tutti i componenti del loro nucleo familiare che abbiano queste stesse caratteristiche, devono rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did), a pena di decadenza, e devono aderire a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.

La Did può essere resa personalmente attraverso la piattaforma informatica, tramite i patronati convenzionati o tramite i centri per l'impiego, che, entro 30 giorni dal riconoscimento del Rdc, dovranno convocare i beneficiari disoccupati da non più di due anni o di età inferiore a 26 anni o beneficiari di Naspi o di altro ammortizzatore sociale o che ne abbiano terminato la fruizione da non più di un anno, o che negli ultimi due anni abbiano sottoscritto con i centri per l'impiego il patto di servizio già previsto dal decreto di riordino dei servizi all'impiego e delle politiche attive del lavoro (decreto legislativo 150/2015).

Patto per il lavoro

Per questi beneficiari del Rdc, il patto di servizio deve essere integrato dalla previsione di ulteriori condizioni e assume la denominazione di patto per il lavoro, che può essere stipulato anche presso gli operatori privati accreditati dalle Regioni. Più precisamente, il patto per il lavoro impegna i beneficiari di Rdc a sottoporsi a un bilancio delle competenze, a sostenere colloqui psicoattitudinali e a svolgere prove di selezione finalizzate all'assunzione.

I sottoscrittori del patto per il lavoro

devono anche registrarsi nella piattaforma digitale di gestione del Rdc consultarla quotidianamente, come metodo di ricerca attiva del lavoro, accettando anche di partecipare a corsi di formazione e riqualificazione professionale o di auto-imprenditorialità. Infine, il patto per il lavoro impegna i fruitori del Rdc ad accettare offerte congrue di lavoro come ridefinite dalla disciplina del Rdc sulla base della durata del beneficio e della distanza dalla residenza.

Il mancato rispetto degli impegni assunti con il patto per il lavoro comporta l'attivazione di sanzioni differenziate e crescenti, a seconda degli inadempimenti, riprendendo i meccanismi di condizionalità già operativi per il mantenimento della Naspi o di altri ammortizzatori sociali, seppure con penalizzazioni più marcate già alla prima inadempienza. Infatti, è prevista la decurtazione di due mensilità del Rdc al beneficiario che non partecipa alle iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, mentre per i percettori di Naspi la decurtazione per lo stesso inadempimento si limita a un quarto della prestazione. Già alla seconda assenza alle iniziative di rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, si decade dalla prestazione del Rdc.

Inoltre, in caso di mancata partecipazione senza un giustificato motivo, anche di un solo membro del nucleo familiare, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, il beneficio economico viene revocato.

Congruità dell'offerta di lavoro

Possibilità di rifiutare l'offerta di lavoro in base al numero di mesi da cui si è cominciato a percepire il reddito di cittadinanza

	1° OFFERTA DI LAVORO	2° OFFERTA DI LAVORO	3° OFFERTA DI LAVORO
0 - 12 mesi	100 KM (o 100 min di distanza con i mezzi pubblici)	250 KM	Territorio italiano* 250 KM Se nel nucleo familiare vi è la presenza di persone con disabilità
14 - 18 mesi	250 KM	250 KM	Territorio italiano* 250 KM Se nel nucleo familiare vi è la presenza di persone con disabilità
Rinnovo del beneficio	Territorio italiano* Se nel nucleo familiare non sono presenti persone con disabilità	Territorio italiano* Se nel nucleo familiare non sono presenti persone con disabilità	Territorio italiano* Se nel nucleo familiare non sono presenti persone con disabilità

NOTA: (*) Nel caso di accettazione di un'offerta di lavoro oltre 250 km di distanza, il beneficiario di Rdc continua a percepire il beneficio economico per i successivi 3 mesi, a titolo di compensazione delle spese di trasferimento, incrementati a 12 mesi nel caso di componenti del nucleo familiare minori o con disabilità

La decadenza dal Rdc è prevista anche nel caso di mancata accettazione di almeno una di tre offerte di lavoro congrue. Nel primo anno di fruizione, per essere considerata congrua, l'offerta di lavoro dovrà essere circoscritta a un perimetro di 100 km da casa o raggiungibile in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Per la seconda offerta, la distanza può arrivare a 250 km di distanza. La terza offerta può essere collocata ovunque nel territorio italiano, salvo che per le famiglie con persone disabili. Dopo il primo anno, sia la prima, sia la seconda offerta sono considerate congrue se sono entro la distanza di 250 km, mentre la terza è considerata congrua per tutto il territorio.

Invece, nel caso di rinnovo del benefi-

cio, cioè dopo i primi 18 mesi di fruizione, il percettore è tenuto ad accettare la prima offerta di lavoro, su tutto il territorio a pena di decadenza. Nel caso in cui sia accettata un'offerta collocata oltre 250 km di distanza, il beneficiario continua a percepire il reddito di cittadinanza, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a 12 nel caso siano presenti componenti di minore età o con disabilità, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute.

Patto per l'inclusione sociale

Per coloro che hanno invece bisogni di aiuti più complessi e multidimensionali, è prevista la sottoscrizione di un patto per l'inclusione sociale con i servizi

Il meccanismo sanzionatorio

Le penalità previste in caso di inadempimento degli obblighi connessi al Reddito di cittadinanza

CASI	PATTO PER IL LAVORO	PATTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE
Mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti	- prima volta: decurtazione di una mensilità; - seconda volta: decurtazione di due mensilità; - terza volta: decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta RdC.	- prima volta: decurtazione una di mensilità; - seconda volta: decurtazione di due mensilità; - terza volta: decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta RdC.
Mancato rilascio della Did	Decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta RdC.	Decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta RdC.
Mancata sottoscrizione dei Patti	Decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta RdC.	Decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta RdC.
Mancato rispetto obblighi dei Patti	Sanzioni crescenti in relazione agli inadempimenti	Sanzioni crescenti in relazione agli inadempimenti
Mancata partecipazione a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro	- prima volta: decurtazione di due mensilità; - seconda volta: decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta RdC.	
Mancata partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione	Decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta RdC.	
Mancato rispetto impegni del Patto per l'inclusione (frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni e/o impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute)		- primo richiamo formale: decurtazione di due mensilità - secondo richiamo formale: decurtazione di tre mensilità - terzo richiamo formale: decurtazione sei mensilità - quarto richiamo formale: decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta RdC
Rifiuto offerta di lavoro congrua	Al terzo rifiuto*, decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta RdC.	- decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta RdC.
Mancata adesione ai progetti promossi dal comune di residenza	Decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta RdC.	- decadenza dalla prestazione e disattivazione Carta RdC.
Dichiarazioni mendaci	Decadenza dalla prestazione, disattivazione Carta RdC e recupero delle somme indebitamente percepite	Decadenza dalla prestazione, disattivazione Carta RdC e recupero delle somme indebitamente percepite
Mancate comunicazioni su variazione del reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare	Decadenza dalla prestazione, disattivazione Carta RdC e recupero delle somme indebitamente percepite	Decadenza dalla prestazione, disattivazione Carta RdC e recupero delle somme indebitamente percepite
Svolgimento attività di lavoro dipendente o autonomo in assenza di comunicazioni	Decadenza dalla prestazione, disattivazione Carta RdC	Decadenza dalla prestazione, disattivazione Carta RdC

NOTA: * in caso di rinnovo del reddito di cittadinanza, la decadenza scatta già al primo rifiuto

sociali del Comune, che devono coordinarsi con i centri per l'impiego e altri eventuali servizi territoriali di competenza (ad esempio, i servizi sanitari), per fornire risposte codificate nello stesso programma.

Anche per i beneficiari del patto per l'inclusione sociale sono previste sanzioni nel caso di inosservanza degli obblighi assunti. Relativamente alla frequenza ai corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni o al mancato rispetto degli impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, la decurtazione è pari a due mensilità dopo un primo richiamo formale, tre mensilità al secondo, sei mensilità al terzo. Al quarto richiamo formale, si perde il reddito di cittadinanza.

I progetti di pubblica utilità

Sia i firmatari del patto per il lavoro, sia quelli del patto per l'inclusione sociale sono tenuti a partecipare a progetti di pubblica utilità a titolarità dei Comuni, da svolgersi presso il medesimo luogo di residenza, per un numero di ore compatibili con gli impegni previsti dai due patti e pari al massimo a otto ore settimanali. La mancata adesione a questi progetti comporta la decadenza dal beneficio, sempre che i Comuni abbiano provveduto ad attivarli e a comunicarne la presenza sulle apposite piattaforme informatiche.

La decadenza scatta, inoltre, quando il nucleo familiare abbia percepito un beneficio economico maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato per ef-

fetto di dichiarazioni mendaci oppure a causa della mancata comunicazione di redditi percepiti.

La stessa decadenza è prevista nel caso in cui le autorità tenute ad assicurare il corretto funzionamento della misura scoprissero il beneficiario a svolgere attività di lavoro, autonomo o dipendente, senza preventiva comunicazione.

Tutte le sanzioni diverse da quelle penali sono irrogate dall'Inps, previa comunicazione da parte dei centri per l'impiego e dei comuni attraverso le piattaforme informatiche dei fatti che le hanno comportate. La comunicazione deve avvenire entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare. Dopo aver emanato i provvedimenti sanzionatori di decurtazione o decadenza con contestuale disattivazione della carta per il reddito di cittadinanza, l'Inps procede al recupero delle risorse indebitamente percepite. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dare luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile.

In tutti i casi di decadenza dal beneficio che non rientrano nell'ambito delle sanzioni penali, il Rdc può essere richiesto nuovamente solo trascorsi 18 mesi dalla data di emanazione del provvedimento di revoca oppure decadenza. Qualora il nucleo familiare sia costituito anche da minorenni o soggetti con disabilità, la nuova richiesta può essere presentata trascorsi 6 mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

07 **POLITICHE ATTIVE**

Ricerca di impiego con l'assegno di ricollocazione

di **Gianni Bocchieri**

Con l'introduzione del reddito di cittadinanza (Rdc) cambia anche la fisionomia dell'assegno di ricollocazione (Adr) previsto dal decreto di riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del Jobs act (Dlgs 150/2015).

Innanzitutto, sino a fine 2021, viene modificata la platea dei suoi beneficiari: anziché ai percettori del sussidio di disoccupazione (Naspi) da oltre quattro mesi, il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione sarà de-

stinato ai percettori di reddito di cittadinanza, disoccupati da non più di due anni o di età inferiore a 26 anni o beneficiari di sussidi per la disoccupazione involontaria o quelli che ne hanno terminato la fruizione da non più di un anno o sottoscrittori di un patto di servizio personalizzato negli ultimi due anni, che sono tenuti alla stipula di un patto per il lavoro.

In secondo luogo, per i percettori di Rdc l'assegno diventa misura obbligatoria di politica attiva. In questo modo viene anche superata la precedente

previsione per cui i percettori di Naspi da oltre quattro mesi avevano la facoltà di chiederlo durante tutto il periodo di fruizione della stessa Naspi, limitandone così l'efficacia come condizione per continuare a percepirla. Invece, ora, tramite il sistema informativo o attraverso i patronati convenzionati, entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'assegno da parte di Anpal il beneficiario di Rdc dovrà scegliere l'operatore pubblico o privato dal quale farsi assistere attraverso l'Adr. In caso contrario perderà il reddito di cittadinanza. La scelta si concretizza nel prendere appuntamento con la sede dell'ente, centro per l'impiego od operatore accreditato, individuata attraverso il portale dell'Anpal, confermando quel sistema di gestione telematica delle agende degli operatori che ha dato diversi problemi per l'attuale operatività dell'Adr.

Il servizio di ricollocazione dovrà prevedere un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione, con l'eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali e potrà essere ancora erogato dagli stessi centri per l'impiego e da operatori privati accreditati. In tal caso, la scelta deve essere comunicata al centro per l'impiego presso cui è stato stipulato il patto per il lavoro o a quello in cui risiede il beneficiario, attraverso il sistema informativo (Siupl). Nel caso in cui l'operatore scelto non si attivi nella sua attività di ricollocazione entro i successivi 30 giorni dalla sua scelta, il beneficiario di Rdc deve rivolgersi a un altro soggetto erogatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Durata e caratteristiche

Sospensibilità dell'assegno di ricollocazione

L'assegno di ricollocazione dura 6 mesi ed è prorogabile per ulteriori 6 mesi a condizione che residui parte dell'assegno stesso non ancora utilizzato. È possibile sospenderlo nel caso di assunzione in prova o a termine, con eventuale ripresa dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi. La persona va affiancata da un tutor e deve impegnarsi a svolgere tutte le attività concordate con l'operatore e ad accettare un'offerta di lavoro congrua a pena di decadenza dalla prestazione del Rdc ed evidentemente anche dell'Adr

Modalità operative

Sulla base dei principi previsti nel Dlgs 150/2015 e previa approvazione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il decreto istitutivo del Rdc rimanda la definizione delle modalità operative e dell'ammontare dell'Adr a una delibera del Consiglio di amministrazione dell'Anpal. Con la nuova delibera potrà essere ridefinito anche l'ammontare dell'assegno, graduato in relazione al profilo personale di occupabilità dei beneficiari di Rdc e comunque riconosciuto prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto. In considerazione anche della nuova platea di riferimento, si vedrà se il nuovo Adr riconoscerà solo il risultato occupazionale conseguito, salvo il rimborso di una quota fissa (Fee4services) per le 3 ore di attività a processo rimborsate solo in base al numero di inserimenti realizzati dalla sede operativa del soggetto erogatore scelto, o se si propenderà per la revisione del mix delle attività a processo e dei risultati occupazionali conseguiti, al fine di renderlo più appetibile per incentivare il coinvolgimento degli operatori

La dote disponibile

Per il finanziamento dell'Adr è previsto uno stanziamento di 144,2 milioni per il 2019, 90,4 per il 2020 e 70,8 per il 2021, a valere sul fondo per le politiche attive del lavoro (articolo 1, comma 215, della legge 147/2013)

08 IMPRESE

Contributi ridotti per chi assume e aumenta l'organico

di **Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone**

Per agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro dei percettori del reddito di cittadinanza e rendere più appetibile la loro assunzione in forma stabile, è previsto un pacchetto di incentivi in favore di aziende ed enti di formazione accreditati. Per i datori di lavoro l'esonero contributivo strettamente legato al Rdc può arrivare a 780 euro al mese, moltiplicati per le mensilità di reddito residue del lavoratore che viene assunto (per i dettagli si vedano le tabelle alle pagine 38 e 39).

Requisiti

Per la piena e legittima fruibilità del beneficio sono previste una serie di condizioni che, oltre a renderne meno agevole l'accesso, appaiono anche di non facile lettura.

Ai fini della sua compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, l'incentivo soggiace al rispetto del regolamento sugli aiuti "de minimis". Inoltre, il decreto prevede che l'assunzione debba dar luogo a un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti, nel ri-

spetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f, del decreto legislativo 150/2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato.

Questa previsione non viene qualificata come alternativa al regime "de minimis". Inoltre, non si basa sulla definizione classica di Ula (unità lavorative annue - che comprende tutte le tipologie di lavoratori e non solo quella a tempo indeterminato).

Occorre, altresì, che siano rispettati i principi generali in materia di incentivi (per esempio diritto di precedenza; assenza di sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale; assunzione non derivante da obbligo legale o contrattuale); l'impresa deve inoltre essere in regola con il versamento dei contributi (Durc) e rispettare i contratti e la normativa vigente in materia di lavoro e sicurezza.

Il cumulo

L'assunzione stabile eseguita nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, se riferita a soggetti che, oltre a percepire il reddito di cittadinanza, sono under 35, ovvero disoccupati di qualsiasi età e privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è più conveniente. L'incentivo connesso al Rdc si aggiunge e si cumula con il "bonus sud", prorogato fino al 2020 dalla recente legge di bilancio 2019. Si tratta di un esonero al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (Inail escluso), fino a

In sintesi

Il bonus

Se un datore di lavoro assume a tempo pieno e indeterminato una persona che sta percependo il reddito di cittadinanza può beneficiare di una agevolazione sotto forma di esonero dei contributi previdenziali e assistenziali pari periodo di Rdc residuo e per un importo mensile non superiore a 780 euro

Gli importi esclusi

Riguardo alla contribuzione oggetto di esonero, va ricordato che, secondo consolidati orientamenti dell'Inps, sono esclusi dall'agevolazione:

- il contributo al Fondo di tesoreria per l'erogazione del Tfr (articolo 1, comma 755, della legge 296/2006);
- il contributo ai fondi di solidarietà previsti dal decreto legislativo 148/2015;
- il contributo 0,30% destinato a Naspi/Fondi interprofessionali (articolo 25 della legge 845/1978 e articolo 118, comma 3, della legge 388/2000);
- il contributo di solidarietà 10% su versamenti, a carico azienda, a fondi pensione e casse sanitarie integrative (articolo 9-bis, comma 2, della legge 166/1991);
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 166/1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (articolo 1, commi 8 e 14, del Dlgs 182/1997);
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti (articolo 1, commi 3 e 4, del Dlgs 166/1997)

La compartecipazione

Se il beneficiario del reddito frequenta un corso di formazione e viene assunto, il bonus in sostanza viene suddiviso tra il datore di lavoro e l'ente di formazione

un massimo di 8.060 euro annui.

Se il "bonus Sud" azzerà l'onere contributivo, l'incentivo connesso al Rdc può essere fruito sotto forma di credito di imposta (serve un decreto di attuazione).

Se il datore di lavoro licenzia l'ex beneficiario del Rdc (salvo che per giusta causa o giustificato motivo), deve restituire l'incentivo maggiorato delle sanzioni civili.

Azienda e formatori

Oltre a ciò si prevede che enti di formazione possano stipulare presso i centri per l'impiego o le agenzie per il lavoro, un "patto di formazione" destinato al percettore del reddito a cui possono contribuire anche università ed enti pubblici di ricerca. Se, al termine del percorso formativo, la persona viene assunta - a tempo pieno e indeterminato - da un'azienda, con una qualifi-

Le regole/1

Caratteristiche del bonus riconosciuto in caso di assunzione di un beneficiario del reddito di cittadinanza

INCENTIVO IN CASO DI ASSUNZIONE DEL BENEFICIARIO DI REDDITO DI CITTADINANZA PER LA GENERALITÀ DELLE AZIENDE	
Beneficiari	Tutti i datori di lavoro privati
Tipo di rapporto	A tempo pieno e indeterminato compreso apprendistato
Destinatari delle assunzioni	Soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza
Agevolazione	Esonero dei contributi previdenziali e assistenziali a carico sia del datore di lavoro, sia del lavoratore; il premio Inail non è sgravabile
Ammontare dell'agevolazione	I contributi oggetto dell'esonero non possono eccedere (in cumulo tra azienda e lavoratore) l'importo del reddito di cittadinanza che il soggetto percepisce all'inizio del rapporto di lavoro, entro il massimo di 780 euro mensili. L'esonero in ogni caso non può essere superiore ai contributi complessivamente dovuti
Durata dell'esonero contributivo	Fruibile per un periodo corrispondente alla differenza tra 18 mensilità e i mesi già usufruiti dal percettore, con un minimo di 5 mensilità. Se l'assunzione riguarda un soggetto a cui è stato rinnovato il reddito di cittadinanza, l'esonero compete solo per 5 mesi
Regole comunitarie	L'esonero rientra nel regime "de minimis"
Copertura pensionistica	Pur operando l'esonero contributivo, il lavoratore riceve comunque l'accredito ai fini pensionistici
Condizioni generali	Rispetto delle regole previste dall'articolo 1, comma 1175, della legge 296/06 (regolarità contributiva, rispetto norme e contratti collettivi)
INCENTIVO IN CASO DI INTERVENTO CONGIUNTO DI UN ENTE FORMATIVO E DI UN'AZIENDA CHE ASSUME IL BENEFICIARIO DI REDDITO DI CITTADINANZA	
Primo beneficiario	Qualsiasi datore di lavoro privato che, a seguito del percorso formativo, assume a tempo pieno e indeterminato il percettore del reddito che ha seguito il percorso stesso
Secondo beneficiario	Ente di formazione abilitato che stipula presso il centro per l'impiego (o soggetti accreditati) un patto di formazione con finalità formative o di riqualificazione
Facilitazione a favore del datore di lavoro	Esonero dei contributi previdenziali e assistenziali a carico sia dell'azienda, sia del lavoratore; il premio Inail non è sgravabile
Ammontare dell'agevolazione per il datore di lavoro	I contributi oggetto dell'esonero non possono eccedere (in cumulo tra azienda e lavoratore) la metà dell'importo del reddito di cittadinanza che il soggetto percepisce all'inizio del rapporto di lavoro, entro il massimo di 390 euro mensili. L'esonero, in ogni caso, non può essere superiore ai contributi complessivamente dovuti

ca in linea con la formazione ricevuta, il datore di lavoro ottiene l'esonero dal versamento dei contributi complessivamente dovuti (Inail escluso), compresa la quota a carico del lavoratore, nel limite massimo pari alla metà dell'importo mensile percepito a titolo di Rdc con un tetto di 390 euro.

La facilitazione può essere utilizzata per un periodo corrispondente alla differenza tra 18 mesi e quelli

già fruiti dal beneficiario del Rdc ma, comunque, per un periodo minimo di sei mesi in concorso tra datore ed ente. La restante parte del Rdc che il soggetto beneficiario smette di percepire, viene erogata all'ente formativo sotto forma di sgravio dei contributi dovuti per i propri dipendenti, sempre con un massimo di 390 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole/2

Caratteristiche del bonus riconosciuto in caso di assunzione di un beneficiario del reddito di cittadinanza

INCENTIVO IN CASO DI INTERVENTO CONGIUNTO DI UN ENTE FORMATIVO E DI UN'AZIENDA CHE ASSUME IL BENEFICIARIO DI REDDITO DI CITTADINANZA

Durata dell'esonero contributivo per il datore di lavoro	Fruibile per un periodo corrispondente alla differenza tra 18 mensilità e i mesi già usufruiti dal percettore, con un minimo di 6 mensilità. Se l'assunzione riguarda un soggetto a cui è stato rinnovato il periodo di spettanza del rdc, l'esonero compete solo per 6 mesi. In entrambi i casi in cui opera il semestre, l'agevolazione spetta in concorso tra azienda ed ente
Agevolazione per l'ente di formazione	Sgravio dei contributi riferiti ai propri dipendenti in misura pari alla metà del reddito di cittadinanza con un massimo di 390 euro al mese
Durata dello sgravio a favore dell'ente di formazione	Sgravio applicabile per lo stesso periodo previsto per l'azienda che assume
Regole comunitarie	L'esonero rientra nel regime "de minimis"
Copertura pensionistica	Pur operando l'esonero contributivo, i lavoratori assunti dall'azienda e quelli dell'ente di formazione ricevono comunque l'accredito ai fini pensionistici
Condizioni generali	Rispetto delle regole previste dall'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 (regolarità contributiva, rispetto norme e contratti collettivi)

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SOLI DATORI DI LAVORO

Condizioni	<ul style="list-style-type: none"> • l'assunzione deve realizzare un incremento occupazionale netto calcolato con riferimento ai soli rapporti a tempo indeterminato; • devono essere rispettate tutte le condizioni previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 150/2015
Penalità in caso di interruzione del rapporto di lavoro agevolato	Se il lavoratore assunto con agevolazioni viene licenziato, per circostanze diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo, il datore di lavoro deve versare i contributi non pagati e le relative sanzioni civili*
Patto di formazione	Il datore di lavoro che assume potrebbe essere chiamato a stipulare con il centro per l'impiego un patto formativo garantendo all'assumendo un percorso formativo di riqualificazione professionale (tranne il caso in cui l'azienda operi congiuntamente con un ente di formazione)

(*) Si ritiene che il licenziamento "penalizzato" abbia una durata corrispondente al periodo di fruizione del beneficio. Se non si prevedesse un termine a tale limitazione, i datori di lavoro potrebbero essere chiamati a restituire l'esonero anche nei casi di licenziamenti futuri, a prescindere dal momento in cui gli stessi dovessero sopravvenire

09 INCENTIVI

Fino a 4.680 euro a chi avvia imprese o attività autonome

di **Antonello Orlando**

Ai percettori del reddito di cittadinanza che avviano un'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale nei primi 12 mesi di fruizione del beneficio viene riconosciuto un importo addizionale pari a sei mensilità del reddito di cittadinanza. L'incentivo è erogato in unica soluzione, nel limite di 780 euro mensili, per un massimo pari, quindi, a 4.680 euro.

Lo stesso testo del decreto prevede poi altri incentivi anche per i percettori

di reddito di cittadinanza che fanno parte di un nucleo familiare con più componenti e, quindi, percepiscono un beneficio più elevato. In questo caso se durante il periodo di percezione del reddito si verifica una variazione della condizione occupazionale per l'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, da parte di uno o più membri del nucleo familiare (sia in forma individuale sia di partecipazione), il reddito verrà individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese

sostenute nell'esercizio dell'attività. E, a titolo di incentivo, è previsto che il beneficiario possa fruire del beneficio per due mensilità, senza variazioni. Anche se nulla viene specificato dal testo, è immaginabile che queste somme, liquidate una tantum, saranno sottratte ai vincoli di erogazione attraverso la carta prepagata.

Assegno per almeno 8 mesi

L'articolo 3, comma 9 del decreto prevede al contempo che il componente del nucleo che avvii la nuova attività autonoma o d'impresa comunichi tale variazione all'Inps in via telematica o attraverso il centro per l'impiego entro 30 giorni dall'inizio della stessa, pena la decadenza dal Rdc. Oltre alla comunicazione iniziale, il beneficiario dovrà anche rendicontare entro 15 giorni alla fine di ogni trimestre il bilancio effettivo di ricavi e spese sostenute, in modo che il reddito del nucleo sia costantemente aggiornato anche ai fini del diritto al Rdc.

Proprio per incentivare al lavoro autonomo e d'impresa, viene previsto anche che l'ammontare del Rdc spettante rimanga invariato per i due mesi (all'interno dei 18 massimi) successivi alla variazione occupazionale, aggiornandosi conformemente al reddito a partire dal trimestre successivo al primo bimestre incentivato. In questo modo, il nucleo del beneficiario del Rdc percepirà comunque otto mensilità a prescindere dalla dimensione reddituale dei proventi ricavati dalla nuova attività lavorativa imprenditoriale o autonoma.

Il confronto con la Naspi

Il meccanismo previsto dal Governo per sostenere l'avvio di attività d'impresa da parte dei beneficiari del reddito di cittadinanza appare molto simile all'incentivo all'autoimprenditorialità, già previsto dall'articolo 8 del Dlgs 22/2015 (Jobs act) in favore dei percettori di Naspi. D'altra parte in caso di autoimprenditorialità il beneficiario potrebbe trovarsi a disporre di entrambi gli incentivi, dato che i due strumenti di sostegno al reddito sono cumulabili.

Importo variabile

Secondo il decreto del Jobs act dedicato all'indennità di disoccupazione, qualora un lavoratore che goda della Naspi decida di avviare un'impresa individuale o un'attività di lavoro autonomo, o di associarsi in una cooperativa, avrà la possibilità di richiedere ad Inps l'erogazione, in forma anticipata e in unica soluzione, dell'importo totale dell'indennità residua spettante e non ancora versata. In questo caso, il richiedente non avrà diritto né alla contribuzione figurativa (pari al massimo a 1,4 volte il massimale dell'indennità) né all'assegno per il nucleo familiare. L'importo dell'incentivo all'autoimprenditorialità, quindi, dipenderà dall'ammontare dell'indennità Naspi totale e dai mesi di fruizione di cui il lavoratore può ancora godere, non essendo, pertanto, definibile a priori, ma variando in base al reddito da lavoro quadriennale prima della disoccupazione e al mese di avvio dell'attività autonoma o imprenditoriale.

Importo minimo

L'aiuto previsto dal reddito di cittadinanza appare più generoso: viene comunque garantita una dote di sei mensilità al beneficiario, mentre l'incentivo derivante dalla Naspi viene a oggi calcolato in modo del tutto proporzionale al numero di mensilità di indennità di disoccupazione rimaste, potendo corrispondere anche a poche centinaia di euro nel caso di un disoccupato alla fine del ciclo al massimo biennale del godimento della Naspi

10 LE STRUTTURE

Centri per impiego, potenziato il ruolo di intermediazione

di **Gianni Bocchieri**

Assieme all'introduzione del reddito di cittadinanza, è previsto un piano di rafforzamento del sistema pubblico dei servizi all'impiego, fondato sui centri per l'impiego (Cpi).

Già la legge 145/2018 (bilancio 2019) ha previsto la possibilità delle Regioni di ampliare l'organico dei dipendenti a tempo indeterminato degli stessi Cpi fino a 4mila unità, da ripartire con un decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali

previa intesa in Conferenza unificata. Si tratta di un piano di rafforzamento che si aggiunge a quello siglato nella stessa Conferenza del 21 dicembre 2017, il quale prevede la possibilità di assumere fino a 1.600 dipendenti a tempo determinato da impiegare nelle politiche attive e nella gestione del vecchio reddito di inclusione (Rei), ora superato dal reddito di cittadinanza.

L'obiettivo dichiarato è un generale potenziamento dei centri per l'impiego, che possono attualmente contare

Le risorse per Inps e Anpal

Per l'Inps dote da 50 milioni

Oltre ai centri per l'impiego, ulteriori piani di rafforzamento sono previsti per le strutture centrali, a cominciare dall'Inps, a cui è assegnato il ruolo cardine di raccolta delle domande di reddito di cittadinanza, corredate da tutte le certificazioni da verificare attraverso l'incrocio delle banche dati, ai fini della successiva autorizzazione dell'accredito delle somme da parte di Poste nell'apposita card per il reddito di cittadinanza.

A favore dell'istituto previdenziale il decreto legge sul Rdc (Dl 4/2019) prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro annui per assumere personale da assegnare alle proprie strutture

I navigator

Il contingente più alto delle risorse stanziato per il potenziamento dei servizi pubblici all'impiego, è però assegnato ad Anpal Servizi Spa, ente in house di Anpal, per l'assunzione dei cosiddetti "navigator" di cui, tuttavia, non sono ancora ben chiari compiti e funzioni.

Previsto un finanziamento triennale di complessivi 500 milioni: 200 milioni di euro per il 2019, 250 per il 2020 e 50 per il 2021, che potranno essere utilizzati per l'impiego di un numero di collaboratori che può arrivare fino a 6mila unità, individuati attraverso nuove procedure selettive che Anpal Servizi Spa stessa potrà adottare sulla base di una specifica previsione normativa che stabilisce la revisione dei regolamenti dell'ente.

Stabilizzazioni in Anpal Servizi

A queste risorse si aggiunge il milione di euro annuo a decorrere dal 2019 per la stabilizzazione del suo personale con contratti a tempo determinato e il contributo per il suo funzionamento pari a 10 milioni di euro per il 2019

solo su 8mila dipendenti, con un rapporto sulla popolazione italiana residente molto inferiore a quelli dell'Olanda (17mila operatori pubblici per circa 17 milioni di abitanti) e della Germania (quasi 100mila operatori per circa 83 milioni di abitanti).

Allo stesso tempo, la necessità dell'incremento scaturisce dalle nuove attività che i Cpi devono svolgere dopo il riordino dei servizi all'impiego e delle politiche attive, che ha attribuito loro funzioni esclusive di carattere amministrativo (conferma

della dichiarazione di immediata disponibilità, sottoscrizione del patto di servizio, convalida dell'assegno di ricollocazione e gestione della condizionalità), oltre alla gestione dello stesso assegno di ricollocazione (Adr) nel caso in cui siano scelti dai suoi richiedenti per ricevere il servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.

I nuovi compiti dei Cpi

Con la gestione del reddito di cittadinanza, i compiti e le funzioni dei centri per l'impiego sono ancora più vasti e numerosi, a partire dalla convocazione dei beneficiari entro 30 giorni dal riconoscimento del sussidio da parte dell'Inps.

Per questa platea di disoccupati, i Cpi dovranno anche assicurarsi che abbiano reso la Did e che stipulino il consueto patto di servizio, integrato da altre previsioni e denominato patto per il lavoro, che dovrà essere preceduto da una non semplice attività di bilancio delle competenze. La loro gestione dell'assegno di ricollocazione risentirà della sua nuova configurazione quale strumento di politica attiva obbligatorio per tutti i percettori di Rdc. Infine, i Cpi dovranno svolgere attività di verifica e controllo i cui esiti andranno comunicati all'Inps per l'irrogazione di sanzioni che possono arrivare fino alla decadenza della misura.

Oltre a queste attività di carattere burocratico e amministrativo, ai Cpi è affidato il centrale compito di offrire quelle tre proposte di lavoro congrue

ai beneficiari del reddito che costituiscono la vera "condizionalità" della misura per garantirne la declinazione in termini di universale politica attiva del lavoro. Se il potenziamento dei Cpi non raggiungerà questo obiettivo, il Rdc si ridurrà a una mera politica passiva dalla forte connotazione assistenziale.

Il ruolo delle Agenzie

In questa funzione di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, i Cpi potranno essere affiancati dalle agenzie per il lavoro private e dagli operatori dei servizi al lavoro accreditati dalle Regioni, che potranno essere coinvolti anche nella gestione amministrativa del patto per il lavoro.

Anche gli enti formativi avranno un ruolo nella gestione del reddito di cittadinanza, per sostanziare l'impegno che dovrà essere assunto dai suoi beneficiari di accettare occasioni formative utili per aumentarne l'occupabilità attraverso la qualificazione o la riqualificazione delle competenze acquisite. Il loro intervento è promosso attraverso uno sgravio contributivo pari alla metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore al momento dell'assunzione, che deve essere a tempo pieno e indeterminato e coerente con il profilo formativo. Il suo ammontare è pari alla differenza tra le 18 mensilità di fruizione massima del Rdc e quello già percepito dal beneficiario, comunque non inferiore a sei mensilità.

GESTIONE ONLINE

Informazioni condivise grazie a due piattaforme informatiche

di Gianni Bocchieri

Nell'articolata architettura informatica del reddito di cittadinanza (Rdc) saranno particolarmente importanti le due piattaforme digitali che dovranno consentire l'attivazione e la gestione dei patti per il lavoro e dei patti per l'inclusione sociale, oltre alle attività di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo.

In effetti, sembra trattarsi piuttosto di nuovi moduli dei sistemi informativi già in uso per la gestione dei servizi all'impiego e delle politiche attive del lavoro e dei servizi sociali e delle misure di inclusione.

Infatti, dopo averne previsto l'integrazione con un nuovo modulo denominato "Piattaforma digitale del reddito di cittadinanza per il patto per il lavoro", il testo del decreto legge 4/2019 rinomina "Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro" (Siupl) quello unitario previsto dal Jobsact, già implementato dall'Anpal, attribuendogli nuove funzioni per la gestione dei beneficiari di reddito di cittadinanza che necessitano di interventi di inserimento o di reinserimento lavorativo.

Allo stesso modo, è previsto l'utilizzo del "Sistema informativo unitario dei servizi sociali" (Siuss) del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, integrato dalla "Piattaforma digitale del reddito di cittadinanza per il patto di inclusione sociale" come piattaforma informatica per il coordinamento dei comuni e la gestione degli interventi per l'inclusione sociale.

Ponti tra centro e territorio

Dal punto di vista operativo, queste piattaforme dovranno innanzitutto consentire la condivisione verticale delle informazioni tra le istituzioni centrali (Anpal, Mlps e Inps) e quelle territoriali (centri per l'impiego, operatori accreditati, Comuni), a partire dalle informazioni fornite all'Inps al momento della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, ovvero i dati identificativi dei singoli componenti dei nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale e quelle sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate ai componenti del nucleo familiare.

Più in generale, attraverso le due piattaforme saranno condivise informazioni utili a monitorare l'attuazione dei patti per il lavoro e dei patti per l'inclusione sociale, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni. In questo modo, i sistemi informativi dei Comuni dovrebbero essere in grado di trasmettere subito all'Inps l'esito delle verifiche sui requisiti di residenza e di soggiorno

previsti per l'ammissione al beneficio.

Entro i successivi trenta giorni dal riconoscimento del beneficio le stesse piattaforme dovranno consentire la verifica delle disponibilità dei centri per l'impiego e dei servizi sociali dei Comuni, per la conseguente definizione dell'agenda dei loro appuntamenti con gli stessi beneficiari del Rdc.

Le piattaforme serviranno anche a tracciare l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del patto per il lavoro o del patto per l'inclusione sociale e a monitorare il rispetto di tutti gli obblighi assunti e gli eventuali inadempimenti, che dovranno essere comunicati all'Inps entro cinque giorni dal momento della loro verifica, al fine dell'applicazione delle conseguenti sanzioni. Attraverso le stesse piattaforme, i Comuni condivideranno l'attivazione dei progetti per la collettività in cui saranno impiegati i beneficiari del Rdc.

Inoltre, le piattaforme dovranno consentire la condivisione orizzontale delle informazioni, la cooperazione e il necessario coordinamento tra gli operatori dei centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali. In particolare, i Comuni dovrebbero poter comunicare i beneficiari di Rdc con bisogni relativi alla situazione lavorativa, ai centri per l'impiego, per la loro conseguente presa in carico.

Nella stessa direzione, è anche prevista la condivisione delle informazioni sui Patti già sottoscritti, per integrare o modificare i servizi di competenza del Centro per l'impiego o del servizio sociale originariamente non inclusi nei Patti medesimi.

Attraverso queste nuove piattaforme, i Centri per l'impiego e i Comuni dovranno segnalare gli elenchi dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti, dai quali si possa dedurre l'eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali dichiarati. Questi elenchi vengono poi trasmessi all'agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza, che ne tengono conto nella programmazione ordinaria dell'attività di controllo.

Piano tecnico per l'implementazione

L'implementazione delle nuove piattaforme sarà realizzata attraverso un piano tecnico di attivazione ed interoperabilità, adottato con provvedimento congiunto dell'Anpal e del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Per aumentare l'efficienza del programma e l'allocatione del lavoro, è prevista la possibilità da parte del ministero del Lavoro e delle politiche sociali di avvalersi anche di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di società in house, previa convenzione approvata con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Dal quest'anno, il ministero potrà contare su uno stanziamento di 2 milioni di euro annui per l'adeguamento e la manutenzione dei sistemi informativi e per attività di comunicazione istituzionale sul reddito di cittadinanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Glossario

Il Rdc può durare fino a 18 mesi ed è rinnovabile

REDDITO DI CITTADINANZA

Istituito dal decreto legge 4/2019, il reddito di cittadinanza (Rdc) è una misura complessa di contributo al reddito destinata ai nuclei familiari con il duplice scopo di favorire sia l'accesso al lavoro - tramite misure di politiche attive - sia il contrasto alla povertà e alle disuguaglianze sociali. Il Rdc partirà da aprile e avrà una durata di 18 mesi. È rinnovabile e può essere chiesto a determinate condizioni da cittadini italiani e stranieri con requisiti reddituali e patrimoniali che vanno dal valore Isee ai beni immobili e mobili posseduti. La misura integra il reddito del nucleo beneficiario fino a 6mila euro all'anno in presenza di una sola persona, ma può arrivare a 12.600 euro con più componenti. Ulteriori contributi sono previsti nel caso di famiglie che vivono in una casa in affitto o di proprietà

PENSIONE DI CITTADINANZA

Al percettore del Rdc, raggiunta l'età prevista per la pensione di vecchiaia da parte del componente più giovane del nucleo familiare (67 anni per il biennio 2019-2020), sarà erogata la pensione di cittadinanza. Rispetto al reddito di cittadinanza, la pensione può arrivare fino a 9.360 euro annui, esenti da imposizione fiscale.

DID

Il beneficio del Rdc è condizionato all'immediata disponibilità al lavoro da parte dei soggetti interessati della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) e all'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale

PATTO PER IL LAVORO

Effettuata la Did, può essere sottoscritto un patto per il lavoro in cui il beneficiario si impegna a sottoporsi a un bilancio delle competenze, a sostenere colloqui psicoattitudinali e a svolgere prove di selezione finalizzate all'assunzione. Il sottoscrittore si impegna anche ad accettare offerte congrue di lavoro, definite tali in base alla durata del beneficio e alla distanza dalla residenza

PATTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE

I soggetti che hanno bisogni di

aiuto più complessi e multidimensionali al posto del patto per il lavoro sottoscrivono un patto per l'inclusione sociale con i servizi sociali del Comune. In questo caso, oltre agli interventi per l'accompagnamento del beneficiario del Rdc all'inserimento lavorativo, sono inclusi anche gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà - dalla assistenza domiciliare al servizio di pronto intervento sociale - previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 147/2017. Anche per i beneficiari del patto per l'inclusione sociale sono previste sanzioni nel caso di inosservanza degli obblighi assunti

SIUPL E SIUSS

Si tratta della due piattaforme digitali che consentiranno l'attivazione e la gestione dei patti per il lavoro e dei patti per l'inclusione sociale. Il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (Siupl) e il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (Siuss) dovranno consentire tanto la condivisione verticale delle informazioni tra le istituzioni centrali (Anpal, ministero del Lavoro e Inps) e quelle territoriali (centri per l'impiego, operatori accreditati, Comuni) quanto la loro condivisione orizzontale tra operatori dei centri per l'impiego, servizi sociali e altri servizi territoriali